



REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA COMPOSIZIONE, FUNZIONAMENTO E COMPITI DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE ASSOCIATO

(approvato con deliberazione Consiglio , nr. 43 del 08/04/2013)

Art. 1 - Organismo Indipendente di valutazione associato

1. L'organismo indipendente di valutazione associato dell'Unione e degli Enti associati, è costituito in forma monocratica ed è nominato dal Presidente dell'Unione, previa individuazione da parte della Giunta dell'Unione stessa.
2. Possono essere nominati componenti dell'Organismo esclusivamente membri esterni agli Enti associati. Non possono essere nominati componenti dell'organismo indipendente di valutazione i soggetti che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione e di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione. I componenti dell'Organismo non possono assumere incarichi o consulenze presso gli Enti associati o presso organismi o istituzioni dipendente dagli stessi. Devono inoltre essere in possesso di requisiti di onorabilità, intesi come requisiti di idoneità etica confacenti ad una pubblica amministrazione. In particolare, non possono far parte di tale organismo coloro che si trovano in una delle condizioni ostantive previste dall'articolo 2382 C.C. e dell'art. 58 del D.LGS. n. 267/2000.
3. Il componente dell'organismo è individuato a seguito della valutazione dei curricula e colloqui con il Presidente, a conclusione di una procedura ad evidenza pubblica attivata con apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'Unione.
I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - della cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione Europea
 - del diploma di laurea specialistica o di laurea quadriennale, conseguita nel pre-vigente ordinamento
 - di elevata professionalità ed esperienza almeno quinquennale nel campo del management, della pianificazione, del controllo di gestione, dell'organizzazione e della gestione del personale, della valutazione di performance e della valutazione del personale, con particolare riferimento alle amministrazioni locali
 - adeguata conoscenza della lingua inglese e tecnologie informatiche.
4. L'organismo opera in funzione di autonomia rispetto agli organi di governo ed alle strutture tecniche/operative. L'organismo svolge la sua attività presso le sedi dell'Unione e degli enti associati.

Art. 2 – Funzioni

1. All'organismo sono attribuite le seguenti funzioni di dettaglio rispetto alle previsioni del Regolamento Organizzazione dell'Unione e dei Comuni associati:
 - a) definisce il sistema di misurazione e valutazione, proponendolo all'organo competente per la successiva adozione;
 - b) individua le criticità di funzionamento del sistema di misurazione e valutazione, comunicandole tempestivamente all'organo politico di vertice di ciascun Ente associato e proponendo i necessari correttivi;

- c) presiede la funzione di misurazione e valutazione della performance organizzativa; a tal fine, adotta direttive e linee guida sullo svolgimento delle connesse attività rivolte alla struttura di cui al comma 2 ed ai responsabili di struttura di ciascun Ente associato;
 - d) esprime un parer di congruità metodologica sugli obiettivi assegnati ai responsabili di struttura con il PEG o altro documento programmatico;
 - e) propone all'organo politico di vertice di ciascun Ente associato la valutazione delle performance individuali dei responsabili di struttura;
 - f) presta il supporto tecnico ai responsabili di struttura nella valutazione del personale dipendente;
 - g) valida sotto il profilo tecnico e metodologico la relazione sulla performance, proponendone l'adozione alla Giunta di ciascun Ente associato;
 - h) promuove l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza;
 - i) esprime un parere sulla proposta di metodologia per la graduazione delle posizioni dei responsabili di struttura e supporta la Giunta di ciascun Ente associato nella graduazione delle stesse.
 - l) relaziona, con cadenza periodica, all'organo politico di vertice di ciascun Ente associato sui risultati dell'attività svolta ai fini dell'ottimizzazione della funzione amministrativa; rileva gli aspetti critici e può fornire proposte per il miglioramento dell'organizzazione complessiva dell'Ente.
 - m) partecipa alle fasi del controllo interno per le quali gli appositi regolamenti dell'Unione e dei Comuni associati prevedono il suo coinvolgimento.
2. Per la propria attività, l'organismo di valutazione associato si avvale del supporto operativo di una Struttura tecnica, per il controllo interno di gestione dell'Unione e dei Comuni.

Art. 3 – Accesso ai documenti amministrativi

1. L'Organismo indipendente di valutazione associato ha accesso ai documenti amministrativi e può richiedere alle strutture di ciascun Ente associato, che sono tenute a fornirli, atti ed informazioni inerenti la propria attività.
2. Il componente dell'Organismo si impegna a fare uso riservato di tutti i dati e le informazioni di cui venissero a conoscenza nel corso della loro attività, nel rispetto delle norme previste dal D.Lgs. 196/2003.

Art. 4 – Compenso e durata

1. Al componente dell'Organismo verrà corrisposto un compenso annuo, omnicomprensivo, esclusi eventuali rimborsi spese per il raggiungimento della sede dell'Unione e degli Enti associati e la presenza in loco ai fini dell'espletamento delle funzioni assegnate, definito con deliberazione della Giunta dell'Unione.
2. L'Organismo dura in carica 3 anni e può essere rinnovato per una sola volta.
3. Il componente dell'Organismo è revocabile nel caso di sopraggiunta incompatibilità o per comportamenti ritenuti lesivi dell'immagine degli Enti associati o per gravi inadempienze o per accertata inerzia. I provvedimenti che dispongono la decadenza o la revoca sono adottati con provvedimento motivato del Presidente dell'Unione.
4. L'Organismo indipendente di valutazione associato continua ad esercitare le sue funzioni anche dopo la scadenza dell'incarico, fino alla riconferma o nomina del nuovo organismo che dovrà avvenire entro gg. 90 dalla data di scadenza dell'incarico. L'incarico non determina l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro subordinato.

Art. 5 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore contestualmente all'esecutività della deliberazione che lo ha approvato.

